



L'Unione Europea e i cittadini di Stati terzi. La migrazione e le frontiere, gli stranieri regolari e irregolari

- Le frontiere
 - Gli stranieri legalmente residenti
 - Gli stranieri con soggiorno irregolare

Trento, **24 Marzo 2022**



Il quadro normativo della politica comune dell'immigrazione e asilo



- Regolato in TFUE Titolo V “Spazio di liberta, sicurezza e giustizia” (SLSG)
 - Articoli 67-80
 - Il Titolo include anche la cooperazione giudiziaria
 - Consolidamento tramite il Trattato di Lisbona
 - SLSG
 - Creata dal Trattato di Amsterdam
 - Realizzare un obiettivo cardine della UE per un spazio di liberta e assicurare a tutti la libera circolazione delle persone
 - Crescere le competenze dell’Unione per il regolamento dell’entrata, soggiorno e circolazione dei cittadini di stati terzi
- Articolo 67 TFUE
 - 1. L'Unione realizza uno spazio di liberta, sicurezza e giustizia **nel rispetto dei diritti fondamentali** nonch dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
 - 2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e **sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidariet tra Stati membri** ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apoliti sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
- Politiche comuni dettagliate nei articoli 77-79 TFUE
 - Il controllo delle frontiere
 - Sistema europeo comune di asilo (per i stranieri bisognosi di protezione internazionale)
 - La disciplina della migrazione regolare e lotta alla immigrazione irregolare
 - Competenze UE molto ampie
 - Competenza con natura concorrente con i Stati Membri (puo emanare norme di diritto secondario derivato)
 - Competenza legislative UE accresciuta dopo il Trattato di Lisbona e uso della procedura legislative ordinaria
 - Puo legiferare con legislazione UE in modo diretto e non solo stabilire regole minime di armonizzazione
 - Puo prendere iniziative e misure non legislative in casi di urgenza e per far fronte a situazioni di emergenza (articolo 78.3 TFUE)
 - » C-643/15 e C-647/15 Slovacchia e Ungheria c. Consiglio punti 57-66
 - Articoli di natura programmatica e sprovvisti di efficacia diretta
 - Vengono attuate con legislazione secondaria (Regolamenti, Direttive, Decisioni)
 - Base giuridica per attribuire potere legislative all’UE



Il quadro normativo della politica comune dell'immigrazione e asilo



- Gli atti di diritto derivato dell'UE
 - Devono essere adottati rispettando gli articoli 77-79 TFUE
 - Devono essere conformi a :
 - Diritti fondamentali previsti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
 - Principi generali dei Trattati della UE
 - Convenzioni di Ginevra 1951 e il Protocollo del 31 gennaio 1967 Sullo status dei rifugiati (articolo 78.1 TFUE)
 - La conformità a tali atti parametro di giudizio della Corte di Giustizia
 - Riguardo alla validità degli atti di diritto derivato (Reg. e Dir.)
 - Come criteri di interpretazione dei atti di diritto derivato
 - Come parametro di compatibilità delle norme di diritto interno dei Stati Membri
- Accordi Schengen (1985)
 - La base della SLSG sotto l'aspetto storico
 - La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 19 Giugno 1990
 - L'Acquis di Schengen nel Trattato di Amsterdam
 - **Le riserve** di Irlanda e Danimarca (GB non fa parte dopo il Brexit) riguardanti all'applicazione della legislazione comunitaria nel campo del Titolo V sulla SLSG

– Protocolli nr. 21 e 22 del Trattato

- **Articolo 77.1 lett. b, c TFUE**
 - Sviluppo di una politica svolta a:
 - (b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
 - (c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
 - Efficacia e uniformità dei controlli nelle frontiere esterne garantisce la libertà di circolazione nelle frontiere interne
 - CdG si è espresso nella causa C-575/12 Air Baltic, punto 67
 - Similitudine con raggiungimento del Unione doganale e libera circolazione delle merci
 - Non totalmente poiché i Stati membri possono adoperare misure protettive riguardo la immigrazione economica (articolo 79.5 TFUE competenza dei stati di gestire i flussi migratori economici) e possono assoggettare l'entrata dei cittadini di paesi terzi a misure restrittive riguardanti esigenze di sicurezza e dell'ordine pubblico nazionale
- **Regolamento UE 2016/399**
 - Codice unionale relative all'attraversamento delle frontiere da parte di persone (Codice frontiere Schengen)
 - Controlli di frontiere e la cooperazione dei Stati Membri sotto il coordinamento dall'Agenzia FRONTEX
 - Determina le frontiere interne nell'area Schengen
 - Regola l'entrata e il breve soggiorno nell'area Schengen (articolo 6.1) - condizioni cumulative
 - Valido documento di viaggio
 - In possesso di un visto valido per brevi soggiorni se richiesto dal reg. UE 2018/1806
 - Giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e mezzi di sussistenza sufficienti
 - Non essere segnalati nel Sistema di Informazione Schengen come persone inammissibili
 - Non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, sicurezza interna la salute pubblica o le relazioni internazionali di un Stato Membro
 - » Vedi C-380/18 E.P. punti 40-47
 - La valutazione delle condizioni è unitaria in tutti i paesi UE e la decisione presa da un Stato Membro vale per tutti i paesi dell'area Schengen
 - C-575-12 Air Baltic punti 61 e 62



- **Regolamento UE 2016/399**

- Codice unionale relative all'attraversamento delle frontiere da parte di persone (Codice frontiere Schengen)
 - Se non soddisfatti i requisiti dell'art. 6 divieto d'ingresso – Obbligo di respingimento (art. 14.1)
 - Rispettando i diritti fondamentali e i principi generali della Carta dei Diritti UE
 - Senza pregiudizio delle disposizioni riguardanti diritto d'asilo e protezione internazionale (eccezione umanitaria)
 - Provvedimento di rifiuto deve essere motivato – ragioni precise
 - Il Cittadino dello Stato terzo ha diritto di ricorso davanti al giudice nazionale
 - Il rilascio del visto per soggiorno di breve durata
 - Reg. CE 810/2009 regolazione armonizzata per il rilascio dei visti (Codice visti)
 - » CdG C-575-12 Air Baltic punto 68

- **I controlli nelle frontiere esterne**

- Controlli e verifiche in frontiera con lo scopo di prevenire minacce per l'ordine pubblico la sicurezza e la sanita pubblica, relazioni internazionali e lotta alla immigrazione clandestine e tratta degli esseri umani
- Verifiche di frontier per i cittadini di paesi terzi dettagliati riguardo alle condizioni dell'articolo 6.1
 - Cittadini UE controllo di routine
 - Controlli che incidono sulla sfera personale di un individuo e devono essere svolti nel rispetto della dignita umana, rispettando i principi di proporzionalita e di non discriminazione (articolo 7 Codice Visti, art. 21 Carta dir. fond.)
- Guardia di frontiera e costiera europea
 - Reg. UE 2019/1896
 - Composta da Agenzia europea della guardia di frontier e costiera FRONTEX e le autorità degli Stati Membri
 - Responsabilita condivisa e collaborazione
 - Per fare fronte alla immigrazione irregolare e ai flussi migratori in UE



La sicurezza delle frontiere esterne

UE III



- Guardia di frontiera e costiera europea
 - Reg. UE 2019/1896
 - FRONTEX
 - Compiti estesi e molte attività riguardo:
 - Controlli di frontiera
 - Operazioni di ricerca e soccorso
 - Cooperazione con paesi terzi
 - Operazioni di rimpatrio
 - Etc.
 - Deve aggire:
 - Nel rispetto dei diritti fondamentali
 - Contribuisce nell'applicazione uniforme dell'acquis dell'UE riguardo ai diritti fondamentali e l'osservanza della Carta alle frontiere esterne dell'UE
 - Es. Nei rimpatri, rispettare il principio di non-refoulement, etc.
 - Previste organi e procedure amministrative per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dalla Agenzia (art. 81, art. 108-111)
 - Rimpatri
 - Divieto di respingimento anche quando l'Agenzia opera nelle condizioni di extraterritorialità nei casi di richiedenti asilo o di protezione internazionale (art. 80 par. 2)



Divieto di controlli nelle frontiere interne I

- Codice frontiere Schengen

- Un regime comunitario per l'attraversamento delle frontiere interne
 - Eleminazione dei controlli
 - Raggiunge l'obiettivo dell'articolo 26 TFUE secondo il quale "Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati"
 - C-278-12 Adil punto 49 e 50
- Il divieto per gli Stati Membri di eseguire qualsiasi verifica di frontiera in qualunque punto delle frontiere interne nei confronti di persone, a prescindere dalla nazionalità (articolo 22)
 - Raggiunge gli obiettivi degli articoli 67.2 dhe 77.1 lett. a)
 - CdG si esprime in C-188/10 e C-189/10 Melki e Abdeli punto 64
- Consentite le verifiche di polizia ma non devono essere simili ai controlli di frontiera o con effetto equivalente (articolo 23)
 - Garantire l'ordine pubblico
 - Garantire la sicurezza interna
 - I controlli di polizia devono essere previsti dalla normativa nazionale, chiari e proporzionali
 - C-278/12 Adil punto 75
 - C-188/10 e C-189/10 Melki e Abdeli - riguardante la normativa francese
- Possibilità di ripristino dei controlli di frontiera interna solo come misura estrema e non oltre il strettamente necessario (articolo 25)



- Codice frontiere Schengen

- Possibilità di ripristino dei controlli di frontiera interna solo come misura estrema e non oltre il strettamente necessario (articolo 25)
 - Procedure in caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna di un Stato membro attivabile direttamente dallo Stato membro dopo una approvazione degli altri Stati e della Commissione (art. 27)
 - Procedure in casi che richiedono un'azione immediata possono essere disposte direttamente dallo Stato membro e devono informare poi gli altri Stati e la Commissione (art. 28)
 - Caso dei flussi migratori nel 2012/2015
 - Caso Covid-19
 - Procedure in caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna di un Stato membro imputabile a carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne da parte di un Stato membro (art. 29)
 - Procedura attivabile dalla Commissione con raccomandazione del Consiglio (6 mesi fino a 2 anni)



La protezione dei cittadini di Stati Terzi

Protezione internazionale I



- **Articolo 67.2 e art. 78.3 TFUE**
 - **Sistema commune di protezione a favore dei rifugiati a livello UE**
 - La protezione, secondo la Convenzione di Ginevra 1951 e relativo protocollo, a un livello adeguato
 - Le procedure per le domande di asilo esaminate secondo una procedura unificata UE
 - **Common European Asylum System (CEAS)**
 - Dir. 2011/95/UE (direttiva qualifiche)
 - Dir. 2013/32/UE (procedure)
 - Dir. 2013/33/UE (accoglienza)
 - Dir. 2001/55/BE (sfollati)
 - Rreg. BE 604/2013 (Dublin III)
 - Rreg. BE 603/2013 (Eurodac per il confronto delle impronte digitali)
 - COM (2020) final "Il nuovo patto sulla migrazione e asilo" – proposte di modifica
 - **Gli stranieri esposti nei loro paesi a rischio di minacce di violazioni dei diritti umani prendono lo status di (articolo 78.2 a, b, c):**
 - Rifugiato
 - Protezione sussidiaria
 - Protezione temporanea



La protezione dei cittadini di Stati Terzi

Protezione internazionale II



- Status di rifugiato
 - Esiste il rischio di persecuzione nel loro paese
 - Dir. 2011/95/UE determina le condizioni per avere la qualifica e lo status di rifugiato (articoli 13, 18)
 - Il rischio fondato che possono esercitarsi atti di persecuzione nel suo paese (art 9 e 10)
 - Si devono accertare caso dopo caso le violazioni dei diritti fondamentali
 - L'Ordinamento giuridico del suo paese non è in grado di proteggerlo (art. 7 e 8)
 - Lo status è rilasciato se non ci sono cause di esclusione (indegnità internazionale)
 - Crimini di Guerra
 - Atti terroristici
 - In casi di pericolosità del richiedente per la sicurezza Stato membro o comunità di accoglienza (art 14)
 - La giurisprudenza della CdG si fonda e basa su quella della CEDU
- Status della Protezione sussidiaria (deriva dalla giurisprudenza CEDU)
 - Gli stranieri che non vengono perseguitati nel loro paese ma corrono il rischio di subire un grave danno (art. 15) : condanna o esecuzione della pena di morte; tortura o trattamento inumano; minaccia individuale alla vita da violenza indiscriminate in situazioni di conflitto armato
- Status della Protezione temporanea – per i sfollati



La protezione dei cittadini di Stati Terzi

La protezione internazionale dei richiedenti III



- La protezione dei richiedenti asilo
 - Gli stranieri che hanno presentato una richiesta e in attesa di una decisione definitiva
 - Estesa ai loro familiari
 - Dir. 2013/32/UE
- Stranieri provenienti da Stati terzi sicuri (art. 35-39 dir.)
 - Si presume che non hanno bisogno di una protezione internazionale
 - Presunzione relativa – lo straniero può provare che quel terzo paese non è sicuro nel suo caso di specie
 - CdG ha sancito che le condizioni per considerarsi paese sicuro sono cumulative, e la transposizione di esse nelle legislazioni nazionali devono essere complete per definire il paese sicuro
 - C-585/16 Alheto punti 120 e ss.
- Protezione complementare dalla legislazione nazionale paese UE
 - Devono ricadere fuori dalla nozione dell'asilo o protezione di cui alla Direttiva (C-57/09 e C-101/09, B. e D., punto 115, 118-119) – interpretazione restrittiva della CdG
 - Devono essere compatibili con il diritto derivato della UE



I diritti del richiedente dello status di rifugiato o protezione internazionale



- I diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra 1951
 - Diritto di non essere rimpatriato nello Stato a rischio (non refoulement)
 - Articolo 3 CEDU
 - Art. 19.2 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE
 - Il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno (permesso di soggiorno)
 - Dir. 2011/95/UE
- Eccezioni ai godimenti di tali diritti
 - Può essere respinto o revocato quanto è un pericolo per la sicurezza dello Stato ospite o per la comunità (art. 21.2)
 - CdG – devono essere interpretate restrittivamente le eccezioni C-373/13 H. T.
 - Allontanamento come extrema ratio
 - Può essere rifiutato il permesso di soggiorno per imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (art. 24.1 e 2)
- L'elenco dei diritti garantiti al rifugiato o ai beneficiari di protezione sussidiaria (art. 22-35)
 - Principio di trattamento nazionale
 - Trattamento parificato agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale



I diritti garantiti al rifugiato o ai beneficiari di protezione sussidiaria



- L'elenco dei diritti garantiti al rifugiato o ai beneficiari di protezione sussidiaria (art. 22-35)
 - Principio di trattamento nazionale
 - Trattamento parificato agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale
 - Il diritto di libera circolazione negli altri Stati membri dell'Unione
 - Il diritto al ricongiungimento familiare
 - Il diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda e presa di decisione
 - Diritti di accoglienza (per un soggiorno dignitoso e con mezzi di sussistenza sufficienti)
 - Dir. 2013/33/UE
 - C-233/18 Haqbin punto 46
 - Divieti dei Stati membri di ricorrere a misure di trattenimento o privazione di libertà del richiedente
 - Considerata dalla CdG come privazione della libertà di circolazione C-924/19 e C-925/19 punti 221, 223, 226-227
- Direttiva 2013/33/UE (articoli 8-11)
 - Presupposti giuridici del trattenimento del richiedente
 - Garanzie procedurali e processuali a favore dei richiedenti
 - Condizioni del trattenimento
 - I mezzi nazionali che traspongono la direttiva devono essere visti alla luce del principio di proporzionalità



Lo Stato responsabile per la domanda di protezione



- La competenza di uno Stato membro per trattare una richiesta di asilo
 - Regolato dalla Convenzioni di Dublino del 15 Giugno 1990
 - Lo scopo era di evitare il "Asylum shopping"
 - Evitare le richieste contestuali e multiple o negazione di competenza da parte di uno Stato
 - Regolamento CE 343/2003
- Attualmente regolata dal Reg. UE 604/2013 (Dublino III)
 - L'articolo 3.1 stabilisce che solo uno Stato membro è individuato come competente secondo criteri di cui al III capo
 - I criteri per la determinazione dello Stato membro competente (art. 3.2 e 7-17) da tenere presenti dallo Stato membro dove la richiesta è stata presentata per la prima volta
 - I criteri generali per determinare lo Stato competente per esaminare la domanda
 - Lo Stato membro nel territorio del quale risiede legalmente un familiare del richiedente
 - Lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente un visto d'ingresso o un permesso di soggiorno
 - Lo Stato membro la cui frontiera il richiedente ha varcato illegalmente
 - Problemi in pratica con i flussi migratori che hanno sovrappollato i centri di prima accoglienza in Italia e Grecia
 - » Il rischio di negare dei diritti fondamentali del richiedente asilo
 - Criteri speciali che possono escludere i criteri di cui sopra
 - Casi di dipendenza e relatività di familiari con il richiedente e viceversa
 - Clausole di sovranità di uno Stato – Un Stato membro può esaminare una richiesta anche se non Stato competente secondo il Regolamento UE
 - C-528/11 Halaf punto 37-38 – la facoltà di scegliere dello Stato membro dove si è presentata la richiesta
 - Casi per esigenze umanitarie – previo consenso del richiedente e per ragioni di parentela o culturali
 - Criterio residuale (art. 3.2)
 - Quando secondo i criteri generali non si può identificare uno Stato competente la competenza ricade nello Stato membro dove la richiesta è stata presentata
 - Quando il richiedente non può trasferirsi verso uno Stato membro designato come competente poiché esiste il rischio fondato che in quello Stato ci sono carenze sistemiche nelle procedure di asilo e condizioni di accoglienza che porterebbe a un trattamento inumano o degradante secondo l'articolo 4 della Carta (Articolo 3 CEDU)
 - Si cerca un altro Stato secondo i criteri generali e se esito negativo lo prende in esame lo Stato membro dove per prima si è presentata la richiesta o la procedura di trasferimento è iniziata
 - C-411/10 e C-493/10 N.S.
 - Rimane importante il Sistema del trasferimento verso lo Stato competente
 - Oggetto di critiche da parte della giurisprudenza della CdG e della CEDU – Fondamentale per il blocco dei trasferimenti le cause C-411/10 e C-493/10 N.S. e C-163/17 Jawo punto 87 e punto 90-93



Lo Stato responsabile per la domanda di protezione



- **Esercizio delle competenze dallo Stato membro**
 - La procedura di presa in carico del richiedente (art. 20-25)
 - O del suo trasferimento nello Stato competente
 - Le garanzie legali durante la procedura secondo il regolamento
 - Procedurali (informare, notifica della decisione presa, il diritto di ricorso)
 - Limitare i casi di trattenimento – Solo nei casi ove esista il pericolo di fuga
- **I problemi dei Stati membri nelle frontiere esterne della UE e la risposta dell'Unione**
 - Saturazione del Sistema di accoglimento dei richiedenti asilo in un Stato membro
 - Meccanismo di allerta rapida, preparazione e gestione della crisi secondo art. 80 TFUE (art. 33)
 - Attivato dalla Commissione, EASO e dallo Stato membro
 - Meccanismo di ricollocazione in casi eccezionali di migrazione
 - Dec. (UE) 2015/1523 del Consiglio
 - Dec. (UE) 2015/1601 del Consiglio
 - In base all'art. 78.3 e 80 TFUE
 - Avallato dalla CdG nella causa C-643/15 e C-647/15 Slovacchia e Ungheria c. Consiglio



Gli stranieri regolarmente soggiornanti



- Articolo 77.2 TFUE riconosce la competenza all'Unione di regolare l'entrata e il soggiorno legale degli stranieri per brevi o lunghi periodi
 - Procedura legislative ordinaria
- Articolo 79.2 TFUE riconosce la competenza UE per regolare le condizioni di ingress, i visti e i titoli di soggiorno
 - Procedura legislative ordinaria
- Manca una regolazione complessiva e esaustiva della migrazione regolare in UE per periodi di lunga durata
 - I flussi e le quote di ingresso determinate dallo Stato membro (79.5 TFUE)
 - I criteri per l'acquisto della cittadinanza secondo le legislazioni degli Stati
 - Il diritto degli stranieri con regolare soggiorno di votare e di essere eletti nelle elezioni per il Parlamento Europeo e determinate dalla legislazione nazionale
 - C-145/04 Spagna c. Regno Unito
- Il soggiorno di breve durata
 - Non piu di 90 gg su 180 gg
 - Codice di frontiere Schengen



Gli stranieri regolarmente soggiornanti II



- Il soggiorno di durata superiore ai 90 gg
 - Direttiva 2011/98/UE
 - Permesso di soggiorno unico in UE
 - Unico documento semplificato per permesso di soggiorno e di lavoro negli Stati Membri (art. 4 e 6)
 - Principio della parità di trattamento con gli cittadini dello Stato membro di soggiorno (Non discriminazione)
 - Condizioni di lavoro
 - Riunione, adesione e organizzazione sindacale
 - Istruzione e formazione
 - Riconoscimento di diploma, certificate e qualifiche professionali
 - Agevolazioni fiscali
 - Sicurezza sociale
 - Accesso ai servizi pubblici
 - Servizio di consulenza nei centri lavoro
 - C-302/19 Istituto Nazionale Previdenza Sociale – le deroghe previste dalla direttiva vano interpretate restrittivamente
 - Altre Direttive settoriali
 - Lavori altamente qualificati
 - Lavoro stagionale
 - I trasferimenti intrasocietari
 - Motivi di ricerca, studio, volontariato, stage, programmi di scambio alunni
 - Ricerca scientifica
- Il soggiorno di lunga durata (Direttiva 2003/109/UE)
 - Un soggiorno regolare e continuativo per almeno 5 anni (titolo di soggiorno per 5 anni rinnovabile automaticamente)
 - Deve disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti e una assicurazione malattia
 - Possono essere richiesti anche delle condizioni di integrazione come lingua o cultura o condizioni di alloggio sufficiente
 - Lo status può essere negato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
 - Il ritiro del titolo di soggiorno di lunga durata solo quando essa è stata ottenuta in modo fraudolento o per lunga assenza fuori Unione
 - Può liberamente circolare in altri Stati dell'Unione e può stabilirsi a determinate condizioni



Gli stranieri regolarmente soggiornanti III



- **Il soggiorno di lunga durata (Direttiva 2003/109/UE)**
 - Il diritto al ricongiungimento familiare (secondo le disposizioni della Dir. 2003/86/UE)
 - Lo Stato membro può applicare condizioni aggiuntive
 - Alloggio in condizioni normali per la famiglia
 - Assicurazione malattie
 - Mezzi finanziari e risorse stabili e sufficienti per il mantenimento
 - Misure per l'integrazione linguistica e culturale
 - Due gruppi di familiari
 - Coniuge e figli minori del soggiornante o del coniuge
 - » Un diritto soggettivo al ricongiungimento
 - Ascendenti diretti di primo grado, a carico e che non dispongono di adeguato sostegno economico nello Stato d'origine, figli adulti non coniugati, convivente stabile
 - » Lo Stato ha la facoltà di autorizzare il ricongiungimento
 - **Libertà di circolazione nell'Unione e il soggiorno in un altro Stato membro**
 - Non è direttamente riconosciuta nei Trattati ma solo la base giuridica degli articoli 77.2 lett. C) e 79.2 lett. b) TFUE
 - Dir. 2003/109/UE particolare regime per le persone soggiornanti per lungo periodo (articolo 14) ma rimane nella facoltà degli Stati membri di fissare quote, priorità di accesso al mercato di lavoro in favore ai propri soggiornanti di lunga durata o cittadini UE
 - Il soggiorno di lunga durata non è equiparabile con la cittadinanza UE



Gli stranieri con soggiorno irregolare




- **Articolo 79.2 lett. c TFUE**
 - “Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
 - C) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare”
- **Direttiva 2008/115/UE**
 - **Armonizzazione minima delle legislazioni nazionali**
 - Margine di discrezionalità degli Stati ma sempre nel rispetto dei diritti fondamentali (specialmente il diritto di non refoulement)
 - C-146/14 Mahdi punto 39
 - C-562/13 Abdida punto 48-50
 - Si deve tenere conto dei diritti a una vita familiare, condizioni di salute e l'interesse più alto dei minori coinvolti nel procedimento di espulsione. (art. 5)
 - **Determina le procedure di espulsione e di rimpatrio**
 - **Si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente**
 - **Articolo 3 par. 2 della Dir.**
 - C/47/15 Affum punto 48
 - Si escludono dal campo di applicazione i richiedenti protezione internazionale regolati dalla CEAS
 - » CdG sancisce che si escludono fino al momento in quale si prende una decisione negativa dallo Stato membro e la procedura di rimpatrio viene sospesa durante la presentazione del ricorso giudiziale
 - » C-181/16 Gnandi punti 44 e 61
 - Si escludono i stranieri familiari di cittadini dell'Unione o di Stati terzi che appartengono all'area Schengen
 - **Procedura di rimpatrio**
 - **Procedura graduale**



Gli stranieri con soggiorno irregolare II



- **Procedura di espulsione e rimpatrio**
 - Accertamento dell'ingresso o del soggiorno irregolare
 - **Obbligo dello Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio (art. 6)**
 - Procedura amministrativa o giudiziale
 - Il diritto di essere ascoltato
 - L'interessato ha l'obbligo di leale cooperazione con le autorità nazionali durante la procedura
 - **La decisione deve offrire un termine congruo allo straniero per il rimpatrio volontario**
 - Possono essere prese misure dallo Stato membro per evitare il rischio di fuga durante il termine per il rimpatrio volontario o in casi di rischio per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza
 - **Il divieto di ingresso in UE (articolo 11) accompagna la decisione di rimpatrio**
 - Quando non si obbedisce al rimpatrio volontario
 - Termine massimo di 5 anni
 - C-806/18 JZ punto 32
 - **Il rimpatrio con misure coercitive dalla Stato membro**
 - Aiuto anche da parte della FRONTEX
 - Possono essere misure di trattenimento o che privano la libertà personale
 - Con una durata più breve possibile
 - **Trattenimento in centri di permanenza temporanea**
 - In caso di impossibilità anche trattenimento negli istituti penitenziari separati dai altri detenuti
 - C-474/13 Pham punto 19 e 22
 - **A disposizione mezzi di ricorso effettivi verso la decisione del rimpatrio (art. 13)**
 - Organo giurisdizionale indipendente – non impone comunque un doppio grado di giudizio
 - Organo amministrativo ma con garanzie di indipendenza e la possibilità di ricorso giudiziale alla fine (vedi C-925/19 e C-925/19 punto 124 e ss.)





- **Le relazioni internazionali con i paesi terzi e organizzazioni internazionali**
 - Accordi di riammissione
 - Accordi internazionali
 - Base giuridica articolo 79.3 TFUE
 - Quando esiste alla base una decisione di rimpatrio di uno Stato membro e in rispetto dei diritti fondamentali
 - Principio di non refoulement
 - Non ammesse le riammissioni collettive
 - Possono essere anche singole clausole di riammissione incluse in accordi internazionali di altro tipo
 - Es. Nei ASA
 - Accordi sulla facilitazione delle procedure per rilascio visti
 - Accordi sullo status conclusi con paesi confinanti (art. 73 Reg. UE 2019/1896)
 - Collaborazione con la FRONTEX per la gestione delle frontiere nel territorio di questi paesi
 - Modello dell'Accordo in Comunicazione del 22 novembre 2016 in allegato
 - Dichiarazione congiunta UE-Turchia del 18 marzo 2016
 - Gestione dei flussi migratori e richieste di asilo dai profughi siriani
 - Vedi il caso T-192/16 NF c. Consiglio europeo
 - Le intese operative degli organi comunitari
 - Accordi tra FRONTEX e organizzazioni internazionali
 - Programmi di sviluppo e protezione regionale
- **Dialogo politico con i Stati terzi**
 - Partnerships
 - Dialogo regionale
 - Conferenze
 - Agende comuni sulla migrazione e asilo



Contacts:

Thank you for your attention!
Any question ?

Assoc. Prof. Dr. Av. Arber Gjeta

Chair JM in EU Law
Department of Law
Faculty of Economy
University of Elbasan
arber.gjeta@uniel.edu.al



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union